REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. **DEL**

PROPOSTA N. 10600 **DEL** 14/06/2019

STRUTTURA PROPONENTE	***Direzione:*** LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO ***Area:*** TUTELA DEL TERRITORIO

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

Modifica alla D.G.R. Lazio n. 220 del 13 maggio 2011 "Nuovi elenchi programmatici delle strutture strategiche o rilevanti sottoposte a verifiche sismiche per l'annualità 2004 e 2005, ai sensi dell'art. 2 dell'OPCM 3274/2003 e dell'Allegato 2 della DGR Lazio n. 387/2009, per la riduzione del rischio sismico".

(GIARDINETTO ENZO)	(NOTARMUZI MARIA CARMELA)	(M.C. VECCHI)	(W. D'ERCOLE)	
L' ESTENSORE	IL RESP. PROCEDIMENTO	IL DIRIGENTE RESPONSABILE	IL DIRETTORE REGIONALE	

ASSESSORATO PROPONENTE	LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA' (Alessandri Mauro) L'ASSESSORE
DI CONCERTO	IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐

COMMISSIONE CONSILIARE:

Data dell' esame:

con osservazioni ☐ **senza osservazioni** ☐

VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: ☐

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Data di ricezione: 28/06/2019 prot. 474

ISTRUTTORIA: _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE COMPETENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

Copia

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Modifica alla D.G.R. Lazio n. 220 del 13 maggio 2011 "Nuovi elenchi programmatici delle strutture strategiche o rilevanti sottoposte a verifiche sismiche per l'annualità 2004 e 2005, ai sensi dell'art. 2 dell'OPCM 3274/2003 e dell'Allegato 2 della DGR Lazio n. 387/2009, per la riduzione del rischio sismico".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale18 febbraio 2002, n.6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 *Aggiornamento delle "Norme Tecniche per le costruzioni";*

VISTA la DGR Lazio n. 387 del 22 maggio 2009 "Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e della DGR Lazio 766/03";

VISTA la DGR Lazio n. 835 del 3 novembre 2009 "Rettifica all'Allegato 1 della DGR Lazio 387 del 22 maggio 2009" con la quale vengono corretti gli errori materiali relativi all'appartenenza alla Zona sismica di cinque comuni;

VISTA la DGR Lazio n. 545 del 26 novembre 2010 che all'Appendice n. 1 contiene l'elenco delle UAS e relativi file degli accelerogrammi regionali di riferimento già scalati;

VISTA la DGR Lazio n. 489 del 17 ottobre 2012 "Modifica dell'Allegato 2 della DGR Lazio n. 387 del 22 maggio 2009" con la quale si approva l'Allegato A "Nuovo elenco delle strutture in classe d'uso IV (Strategiche) e in classe d'uso III (Rilevanti) ai sensi del D.M. Infrastrutture del 14/01/2008, della DGR Lazio n. 545/10 e del Regolamento Regionale n. 2/2012".

VISTA la direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio del 2014, recante "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico";

VISTA la DGR Lazio n. 220 del 13 maggio 2011 che approva all'Allegato 1 l'"Elenco programmatico delle strutture strategiche o rilevanti elaborato in base all'Indicatore di Rischio per la Salvaguardia della Vita (IR_{SLV})";

CONSIDERATO che le strutture strategiche o rilevanti elencate nell'Allegato 1 della DGR Lazio n. 220/2011 sono tutte state sottoposte a procedura di Verifica Sismica Tecnica, ai sensi dell'art. 2 dell'OPCM 3274/2003 e in conformità con quanto previsto dalle OPCM n. 3362/04, OPCM n. 3505/06, DGR Lazio n. 766/03, DGR Lazio n. 532/06, i cui risultati sono parte integrante della DGR Lazio n. 220/11;

CONSIDERATO che l'Allegato 1 della DGR Lazio n. 220/2011 stabilisce a pagina 6, al paragrafo "Graduatoria finale annualità 2004 e 2005", i criteri per la formazione della graduatoria degli edifici dotati di Verifica Sismica Tecnica e prevede, a pagina 7 dello stesso paragrafo, che la graduatoria servirà per finanziare interventi di

Copia

miglioramento sismico a seguito dei finanziamenti ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 e successive;

TENUTO CONTO che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 disciplina l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 e costituisce la prima annualità delle sette previste ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, attraverso i programmi degli studi di Microzonazione Sismica di livello 1 e dell'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, i Programmi per la riduzione del rischio sismico sugli edifici privati e i programmi di interventi di miglioramento sismico su edifici di proprietà pubblica strategici o rilevanti, ha dato attuazione alle seguenti ordinanze:

- ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 per l'annualità 2010;
- ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012 per l'annualità 2011;
- ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013 per l'annualità 2012;
- ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014 per l'annualità 2013;
- ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015 per l'annualità 2014;
- ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 344 del 9 maggio 2016 per l'annualità 2015;

TENUTO CONTO, ai sensi dell'art. 2 comma 2 delle ordinanze citate, che i contributi per la riduzione del rischio sismico possono essere destinati a edifici situati nei comuni riportati nell'Allegato 7 delle ordinanze "Elenco dei comuni con ag > 0,125 e periodi di classificazione";

TENUTO CONTO, ai sensi dell'art. 2 comma 2 delle ordinanze citate, che possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in comuni con "ag" inferiore a 0,125, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta simica locale effettuati ai sensi delle NTC2018, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto $S_{\cdot}ag$ non inferiore a 0,125g;

ATTESO che la Regione Lazio, nella compilazione dei programmi di riduzione del rischio sismico su edifici strategici o rilevanti, in attuazione delle ordinanze citate, debba avere come riferimento i comuni elencati nell'Allegato 7 delle stesse;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) delle citate ordinanze, gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino a un massimo del 40% della quota destinata agli edifici strategici e rilevanti;

CONSIDERATO che le ordinanze citate prevedono che sia data priorità a edifici e opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

TENUTO CONTO che la D.G.R. Lazio n. 220/2011 stabilisce, nella formazione delle graduatorie per l'assegnazione dei contributi, di dare priorità:

1) agli edifici con IR_{SLV} più basso, secondo i pesi riportati nel paragrafo "Graduatoria Finale annualità 2004 e 2005", a pag. 6, dell'Allegato 1;
2) a quelli che rappresentano socialmente un luogo di affollamento rilevante, secondo i pesi riportati a pag. 6 dell'Allegato 1 (nel caso in cui gli edifici presentano uno stesso punteggio);
3) agli edifici ricadenti in comuni appartenenti alla zona 1, e a seguire alle zone 2A, 2B, 3A e 3B, secondo i pesi riportati a pag. 6 e 7 dell'Allegato 1 (nel caso di ulteriore parità);

CONSIDERATO che i criteri suddetti determinano che il primo ordinamento degli edifici elencati nell'Allegato 1 della DGR 220/2011 venga effettuato in base a IR_{SLV} e che l'ordinamento in base alla classe d'uso e in base alla zona sismica sono successivi;

VISTA la determinazione n. G16888 del 19/12/2018 "Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.

344 del 9 maggio 2016 e Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 21 giugno 2016. Programma regionale degli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e/o rilevanti (Annualità 2015)" che prevede di destinare un residuo di 699.789,14 € agli interventi su edifici strategici o rilevanti non scolastici che saranno finanziati unitamente ai fondi dell'annualità 2016 di cui alla OCDPC 532/2018;

CONSIDERATO che il suddetto residuo di € 699.789,14 si è determinato in quanto l'applicazione dei criteri previsti dalla DGR Lazio n. 220/2011 ha generato una graduatoria in cui edifici pubblici ricadenti in comuni appartenenti alla zona sismica 3 con ag inferiore a 0,125 occupano una posizione più alta rispetto a quella di edifici pubblici con IR_{SLV} più elevato e ricadenti in zona sismica 1 e 2;

RITENUTO di procedere alla modifica dei criteri per la elaborazione della graduatoria degli edifici dotati di verifica tecnica sismica elencati nell'Allegato 1 della DGR 220/2011 al fine di favorire il finanziamento di edifici in territori ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 e con valori di accelerazione massima al suolo "ag" superiore a 0,125 g sia che si considerino i valori di "ag" regionali, di cui alla DGR Lazio 545/2010, che i valori di "ag" di cui all'Allegato 7 delle ordinanze citate;

CONSIDERATO che le ordinanze citate utilizzano αSLV (rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di salvaguardia della vita) al fine di stabilire l'entità del contributo come di seguito riportato, e non come criterio di priorità:

100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;

0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;

(380-400 α) /3% del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$

α = αSLV equivalente a IR_{SLV}

CONSIDERATO che le ordinanze citate prevedono finanziamenti per le strutture sia strategiche che rilevanti dotate di Verifica Sismica Tecnica senza definire una priorità tra le due;

RITENUTO di favorire il finanziamento delle strutture strategiche rispetto a quelle rilevanti, come elencate nella DGR 489/2012, in quanto le prime rivestono funzioni fondamentali nella gestione dell'emergenza;

RITENUTO di procedere al calcolo di un punteggio per ogni edificio derivante dalla somma dei pesi attribuiti alla zona sismica, alla classe d'uso e all'indice di salvaguardia della vita, secondo la tabella riportata di seguito, e di ordinare gli edifici in base al punteggio ottenuto partendo dal più alto al più basso:

ZONA	Peso Zona	CLASSE D'USO	Peso Classe d'uso	IR_{SLV}	Peso Indice
A	10	Edifici Strategici	10	$< 0,1 \geq 0,2$	10
2A	8	Edifici Rilevanti	3	$< 0,2 \geq 0,3$	9
2B	6			$< 0,3 \geq 0,4$	7
3A	0			$< 0,4 \geq 0,5$	6
3B	0			$< 0,5 \geq 0,6$	4
				$< 0,6 \geq 0,7$	3
				$< 0,7 \geq 0,8$	2

RITENUTO, al fine di risolvere le eventuali situazioni di pari merito, di dare priorità:

- agli edifici ricadenti nei comuni con accelerazione massima al suolo (ag) più elevata;
- agli edifici con IR_{SLV} più basso (nel caso in cui alcuni edifici presentino ancora lo stesso punteggio);
- agli edifici più vetusti, prendendo in considerazione l'anno di costruzione (nel caso di ulteriore parità);

Copia

RITENUTO di utilizzare, per l'ordinamento degli edifici nella graduatoria, i valori di ag riportati nell'Allegato 7 delle ordinanze citate;

CONSIDERATO che l'"Elenco programmatico delle strutture strategiche o rilevanti elaborato in base all'Indicatore di Rischio per la Salvaguardia della Vita (IR_{SLV})" dell'Allegato 1 della DGR Lazio n. 220/2011 non è una graduatoria, ma un elenco di edifici elaborato in base a IR_{SLV};

CONSIDERATO che ogni programma di finanziamento viene redatto a partire dall'elenco di cui all'Allegato 1 della DGR n. 220/2011 applicando i criteri contenuti nel paragrafo "Graduatoria finale annualità 2004 e 2005" dell'allegato 1 della DGR n. 220/2011;

RITENUTO di sostituire l'attuale paragrafo "Graduatoria finale annualità 2004 e 2005", a pag 6 dell'Allegato 1 della DGR Lazio n. 220/2011, con il paragrafo "Criteri per la graduatoria degli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici strategici o rilevanti", allegato alla presente Deliberazione;

ATTESO che la Regione Lazio predisporrà programmi in attuazione delle ordinanze citate comprensive delle Specifiche di realizzazione per gli interventi strutturali per la riduzione del rischio sismico su edifici strategici e/o rilevanti che contengono tra l'altro le procedure di erogazione dei contributi, le modalità e la tempistica di realizzazione degli interventi, della rendicontazione e della trasmissione dei dati utili al monitoraggio;

TENUTO CONTO, ai sensi dell'art. 2 comma 3 delle ordinanze citate, che i contributi per la riduzione del rischio sismico non possono essere destinati a edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione dell'ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;

TENUTO CONTO che i contributi per il miglioramento sismico non possono essere concessi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 delle ordinanze citate, per interventi su edifici strategici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984;

RITENUTO di verificare in fase di programmazione attraverso dichiarazioni da parte delle Amministrazioni destinatarie dei contributi, le cause di una eventuale esclusione dall'elenco 1 della DGR Lazio n. 220/2011;

CONSIDERATO che l'"Elenco programmatico delle strutture strategiche o rilevanti elaborato in base all'Indicatore di Rischio per la Salvaguardia della Vita (IR_{SLV})" dell'Allegato 1 della DGR Lazio n. 220/2011 riporta, per ogni edificio, sia il costo dell'intervento di miglioramento sismico che quello dell'intervento di adeguamento e non sono invece riportati i costi di eventuali interventi di demolizione e ricostruzione, previsti dalle ordinanze citate;

CONSIDERATO altresì che i costi degli interventi riportati nell'Allegato 1 della DGR Lazio n. 220/2011 potrebbero variare nel tempo e che non dipendono in maniera esclusiva dalla cubatura, essendo variabili anche in base a IR_{SLV};

RITENUTO quindi opportuno stabilire che i costi degli interventi di miglioramento e adeguamento sismico riportati in Allegato 1 della DGR Lazio n. 220/2011 sono indicativi e che non obbligano l'Amministrazione Regionale;

RITENUTO opportuno prevedere di finanziare anche interventi di demolizione e ricostruzione secondo le previsioni delle ordinanze citate;

CONSIDERATO che gli strumenti finanziari attraverso i quali realizzare programmi di riduzione del rischio sismico possono essere diversi dalle ordinanze emanate dal Dipartimento di Protezione Civile ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

RITENUTO opportuno prevedere di utilizzare l'elenco di cui all'Allegato 1 della DGR Lazio n. 220/2011 anche per la realizzazione di programmi per la riduzione del rischio sismico in attuazione di strumenti finanziari diversi dalle ordinanze del Dipartimento di Protezione Civile ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, applicando in questi casi i criteri stabiliti dalle relative norme;

Copia

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1) di modificare la DGR Lazio n. 220/2011 sostituendo l'attuale paragrafo "Graduatoria finale annualità 2004 e 2005", a pagina 6 dell'Allegato 1, con il paragrafo "Criteri per la graduatoria degli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici strategici o rilevanti" di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Copia

Criteri per la graduatoria degli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici strategici o rilevanti.

I presenti criteri dovranno essere utilizzati per la compilazione dei programmi su edifici pubblici in attuazione delle Ordinanze del Dipartimento di Protezione Civile (di seguito OCDPC) che disciplinano l'utilizzo dei fondi statali per la riduzione del rischio sismico ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

L'elenco sul quale bisognerà compilare i programmi su edifici pubblici per la riduzione del rischio sismico è quello dell'Allegato 1 della DGR 220/2011 "Elenco programmatico delle strutture strategiche o rilevanti elaborato in base all'Indicatore di Rischio per la Salvaguardia della Vita (IR_{SLV}).

Le ordinanze del DPC, in linea generale, prevedono che, nella stesura dei programmi, le Regioni assicurino:

a) di dare priorità agli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;

b) di concedere il finanziamento a edifici e opere di interesse strategico o rilevanti situati nei comuni riportati nell'Allegato 7 delle ordinanze "Elenco dei comuni con ag>0,125 e periodi di classificazione";

c) di finanziare gli edifici scolastici fino a un massimo del 40% della quota destinata agli edifici strategici e rilevanti;

d) che l'entità del contributo sia determinato tenendo conto del costo convenzionale di intervento previsto e di αSLV (rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di salvaguardia della vita) come segue:

   - 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;
   - 0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;
   - (380-400 α) /3% del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$
   - α =αSLV equivalente a IR_{SLV}

e) di non destinare i contributi a edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione dell'ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;

f) di non concedere i contributi per interventi su edifici strategici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984.

Da quanto riportato al punto d) si evince che le ordinanze prevedono di utilizzare IR_{SLV} esclusivamente al fine di stabilire l'entità del contributo e non come criterio di priorità.

I presenti criteri prevedono il calcolo di un punteggio totale per ogni edificio derivante dalla somma dei pesi attribuiti alla zona sismica, alla classe d'uso e a IR_{SLV}, secondo la tabella riportata di seguito, e di ordinare gli edifici in base al punteggio partendo dal più alto al più basso:

Copia

ZONA	Peso Zona	CLASSE D'USO	Peso Classe d'uso	IR_{SLV}	Peso Indice
A	10	Edifici Strategici	10	< 0,1 ≥ 0,2	10
2A	8	Edifici Rilevanti	3	< 0,2 ≥ 0,3	9
2B	6			< 0,3 ≥ 0,4	7
3A	0			< 0,4 ≥ 0,5	6
3B	0			< 0,5 ≥ 0,6	4
				< 0,6 ≥ 0,7	3
				< 0,7 ≥ 0,8	2

Le situazioni di pari merito saranno risolte dando priorità agli edifici strategici ricadenti nei comuni con accelerazione massima al suolo (ag) più elevata, agli edifici con IR_{SLV} più basso (nel caso in cui alcuni edifici presentino ancora lo stesso punteggio) e, nel caso di ulteriore parità, agli edifici più vetusti, prendendo in considerazione l'anno di costruzione.

Si precisa che nella predisposizione dei programmi per la riduzione del rischio sismico in attuazione delle ordinanze del Dipartimento di Protezione Civile ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il riferimento per il valore delle accelerazioni massime al suolo "ag" è costituito dall'Allegato 7 delle ordinanze.

In relazione ai punti e) ed f) sarà necessario verificare in fase di programmazione, attraverso dichiarazioni da parte delle Amministrazioni beneficiarie dei contributi, le eventuali cause di esclusione dall'elenco 1 della D.G.R. Lazio n. 220/2011.

Riguardo ai costi degli interventi riportati nell'elenco delle strutture strategiche o rilevanti dell'Allegato 1 della D.G.R. Lazio n. 220/2011 bisogna ricordare che sono indicativi e non costituiscono obbligo per l'Amministrazione Regionale. Tali costi infatti sono calcolati moltiplicando il costo convenzionale di intervento, previsto dalle ordinanze del DPC, per la cubatura dell'edificio non applicando la formula che tiene conto di αSLV (equivalente a IR_{SLV}).

Si specifica inoltre che, in aggiunta agli interventi di miglioramento sismico si potranno finanziare anche interventi di demolizione e ricostruzione, secondo quanto previsto dalle ordinanze del DPC.

Infine si precisa che l'elenco delle strutture strategiche o rilevanti dell'Allegato 1 della D.G.R. Lazio n. 220/2011 potrà essere utilizzato anche per la predisposizione di programmi di riduzione del rischio sismico in attuazione di strumenti finanziari diversi dalle ordinanze del Dipartimento di Protezione Civile ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, applicando in questi casi i criteri stabiliti dalle relative norme.

I presenti criteri non riportano integralmente le previsioni delle ordinanze del DPC, soprattutto in relazione alle deroghe e alle eccezioni. Si rimanda pertanto, per quanto non specificato, alle ordinanze stesse.